

Allegato 1 - Mappatura dei Conflitti di Interesse

| ID | Servizi di investimento in potenziale conflitto | Descrizione del potenziale conflitto di interesse | Tipologia di conflitto di interesse | Modalità di gestione dei conflitti di interesse | Strumenti finanziari interessati |
|----|--|--|---|---|---|
| 1 | Ricezione e trasmissione di ordini | <p>La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualevolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi. | <p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p> <p>c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.</p> | <p>Le misure necessarie ad assicurare il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revisione delle istruzioni operative che disciplinano le regole di inserimento degli ordini stessi in procedura - adeguamento della "Strategia di gestione delle operazioni personali", al fine di prevedere uno specifico divieto per gli operatori di <i>front office</i> di favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività di trasmissione degli ordini ricevuti. <p>Verifica che le Procedure informatiche di interconnessione garantiscano il rispetto delle priorità di inserimento/ricezione degli ordini</p> | <p>Azioni ed ETF:</p> <ul style="list-style-type: none"> -quotati su mercati regolamentati italiani -quotati su mercati regolamentati comunitari -quotati su mercati regolamentati non comunitari. <p>Obbligazioni, Euro-Obbligazioni e Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani.</p> <p>Obbligazioni e Titoli di Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -quotati sui mercati regolamentati comunitari -quotati sui mercati non comunitari -non quotati su mercati regolamentati (escluse le emissioni della Cassa Rurale). <p>Derivati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -quotati sui mercati regolamentati italiani -quotati su mercati comunitari -non quotati su mercati regolamentati. |
| 2 | Ricezione e trasmissione di ordini e Esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio | <p>Nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione, la Banca potrebbe eseguire l'ordine di un cliente con contropartita il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine ad altro negoziatore. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso.</p> | <p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente</p> | <p>Misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formalizzazione della strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini dei clienti (Execution/Transmission Policy), nella quale indicare per ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzione /negoziatori contemplate/i; - adeguamento della "Strategia di gestione delle operazioni personali" ; - istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori di <i>front office</i>, tali da | <p>Obbligazioni, Euro-Obbligazioni e Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani.</p> <p>Obbligazioni e Titoli di Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -quotati sui mercati regolamentati comunitari -quotati sui mercati non comunitari -non quotati su mercati regolamentati. |

Allegato 1 - Mappatura dei Conflitti di Interesse

| ID | Servizi di investimento in potenziale conflitto | Descrizione del potenziale conflitto di interesse | Tipologia di conflitto di interesse | Modalità di gestione dei conflitti di interesse | Strumenti finanziari interessati |
|----|--|--|---|--|--|
| | | | medesimo. | <p>garantire la tutela degli interessi della clientela. In particolare, nella scelta del servizio di investimento, in corrispondenza del medesimo strumento finanziario, la Banca dovrebbe non pregiudicare gli interessi dei clienti. Tale circostanza dovrà comunque essere oggetto di informativa alla clientela.</p> <p>-Indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che prestano il servizio di ricezione e trasmissione di ordini dalle performance conseguite nell'ambito della gestione del portafoglio di proprietà.</p> <p>Nell'ipotesi in cui tali misure non siano sufficienti a mitigare il rischio di ledere gli interessi della clientela, la Banca dovrà fornirne adeguata informativa (<i>disclosure</i>).</p> | |
| 3 | <p>Ricezione e trasmissione di ordini e Consulenza in materia di investimenti</p> | <p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p> | <p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente</p> | <p>Poiché non è possibile attuare una segregazione dei compiti tra gli operatori addetti allo svolgimento dei servizi di consulenza e di ricezione e trasmissione di ordini, al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in oggetto, la Banca, in attuazione del "principio di proporzionalità", adotta le seguenti misure di gestione:</p> <p>- adeguamento della "Strategia di gestione delle operazioni personali", al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e</p> | <p>Azioni ed ETF:</p> <ul style="list-style-type: none"> -quotati su mercati regolamentati italiani -quotati su mercati regolamentati comunitari -quotati su mercati regolamentati non comunitari. <p>Obbligazioni, Euro-Obbligazioni e Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani.</p> <p>Obbligazioni e Titoli di Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -quotati sui mercati regolamentati comunitari -quotati sui mercati non comunitari -non quotati su mercati regolamentati (escluse le emissioni della Cassa Rurale). <p>Derivati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -quotati sui mercati regolamentati |

Allegato 1 - Mappatura dei Conflitti di Interesse

| ID | Servizi di investimento in potenziale conflitto | Descrizione del potenziale conflitto di interesse | Tipologia di conflitto di interesse | Modalità di gestione dei conflitti di interesse | Strumenti finanziari interessati |
|----|---|--|---|--|--|
| | | | medesimo. | professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, dovrebbe essere garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari. | italiani -quotati su mercati comunitari -non quotati su mercati regolamentati. |
| 4 | Esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio | L'esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie: - le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a scapito di altri. Tali eventualità potrebbero manifestarsi sia su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione sia, più genericamente, su strumenti | Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato. | Misure di gestione adottate: - un processo di pricing oggettivo e strutturato da parte di un terzo (es. Cassa Centrale Banca); - una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori. Per quanto concerne gli strumenti finanziari oggetto del servizio di investimento di propria emissione, la Banca rende nota tale circostanza ai clienti mediante apposita informativa (disclosure), in quanto le misure di gestione, che sono comunque adottate, non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio per i clienti. | - Obbligazioni non quotate di propria emissione; - Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani; - Pronti Contro Termine non negoziati su mercati regolamentati; - Obbligazioni non quotate di terzi emittenti. |

Allegato 1 - Mappatura dei Conflitti di Interesse

| ID | Servizi di investimento in potenziale conflitto | Descrizione del potenziale conflitto di interesse | Tipologia di conflitto di interesse | Modalità di gestione dei conflitti di interesse | Strumenti finanziari interessati |
|----|---|---|--|---|--|
| | | finanziari non quotati o quotati su Mercati Regolamentati illiquidi; - la Banca è emittente degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione. | | | |
| 5 | Esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio e Consulenza in materia di investimenti | Le fattispecie di conflitto si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, congiuntamente alle prestazioni del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio, svolgesse anche attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della | Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; d) la Banca svolga la medesima attività del cliente. | Poiché non è possibile attuare una segregazione dei compiti tra gli operatori addetti allo svolgimento dei servizi di consulenza e esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio, al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in oggetto, la Banca, in attuazione del "principio di proporzionalità", adotta le seguenti misure di gestione: - adeguamento della " Strategia di gestione delle operazioni personali ", al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; | - Obbligazioni non quotate di propria emissione; - Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani; - Pronti Contro Termine non negoziati su mercati regolamentati; - Obbligazioni non quotate di terzi emittenti. |

Allegato 1 - Mappatura dei Conflitti di Interesse

| ID | Servizi di investimento in potenziale conflitto | Descrizione del potenziale conflitto di interesse | Tipologia di conflitto di interesse | Modalità di gestione dei conflitti di interesse | Strumenti finanziari interessati |
|----|---|---|---|--|---|
| | | prestazione del servizio di consulenza. | | <p>- indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, dovrebbe essere garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari.</p> <p>Nell'ipotesi in cui tali misure non siano sufficienti a mitigare il rischio di ledere gli interessi della clientela, la Banca dovrà fornire adeguata informativa (disclosure).</p> | |
| 6 | Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente | <p>Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento (rilevano solamente i soggetti ai quali | <p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti | <p>Da una prima analisi delle fattispecie di conflitti di interesse rilevate, sembra potersi escludere la possibilità di adottare misure organizzative atte a mitigare il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti. Pertanto la Banca dovrà fornire adeguata informativa (<i>disclosure</i>).</p> <p>Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e), al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi "illegittimi" la Banca conduce un'attività volta all'individuazione, valutazione e gestione degli incentivi in esame (cfr. <i>policy</i> in materia di incentivi). In caso di ammissibilità di tali incentivi, questi verranno resi</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligazioni Cr Tuenno - Certificati di Deposito Cr - Tuenno - Emissioni di obbligazioni di Istituti di Categoria del Credito Cooperativo - Fondi - Sicav - Gpf e Gpm di Cassa Centrale Banca - Prodotti assicurativi finanziari di terzi - Fondi Pensione - Emissioni di obbligazioni di società di cui la Cassa Rurale detiene una partecipazione |

Allegato 1 - Mappatura dei Conflitti di Interesse

| ID | Servizi di investimento in potenziale conflitto | Descrizione del potenziale conflitto di interesse | Tipologia di conflitto di interesse | Modalità di gestione dei conflitti di interesse | Strumenti finanziari interessati |
|----|---|--|---|---|----------------------------------|
| | | <p>sia stato accordato un finanziamento "rilevante", ovvero quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%);</p> <ul style="list-style-type: none"> - trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; - trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. | <p>diversi da quello a cui il servizio è prestato;</p> <p>e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p> | <p>noti ai clienti (<i>disclosure</i>).</p> | |

Allegato 1 - Mappatura dei Conflitti di Interesse

| ID | Servizi di investimento in potenziale conflitto | Descrizione del potenziale conflitto di interesse | Tipologia di conflitto di interesse | Modalità di gestione dei conflitti di interesse | Strumenti finanziari interessati |
|----|--|---|--|--|---|
| 7 | <p>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e Consulenza in materia di investimenti</p> | <p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p> | <p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;</p> <p>e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p> | <p>Misure di gestione:</p> <p>- adeguamento della "Strategia di gestione delle operazioni personali", al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela;</p> <p>- indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, dovrebbe essere garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari.</p> <p>Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e), al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi "illegittimi" la Banca conduce un'attività volta all'individuazione, valutazione e gestione degli incentivi in esame (cfr. <i>policy</i> in materia di incentivi). In caso di ammissibilità di tali incentivi, questi verranno resi noti ai clienti (<i>disclosure</i>).</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligazioni Cr Tuenno - Certificati di Deposito Cr - Tuenno - Emissioni di obbligazioni di Istituti di Categoria del Credito Cooperativo - Fondi - Sicav - Gpf e Gpm di Cassa Centrale Banca - Prodotti assicurativi finanziari di terzi - Fondi Pensione - Emissioni di obbligazioni di società di cui la Cassa Rurale detiene una partecipazione |